

Legge 9 gennaio 1991, n. 19, Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe (“Gazzetta ufficiale” n. 17 del 21.01.1991).

Entrata in vigore della Legge: 05.02.1991.

Elenco aggiornamenti dell’atto:

-il Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, Interventi urgenti in favore dell’economia (“Gazzetta ufficiale” n. 116 del 20.05.1993), nel testo introdotto dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell’economia (“Gazzetta ufficiale” n. 167 del 19.07.1993), ha disposto (con l’articolo 2) la sostituzione degli articoli 7 e 8 e l’abrogazione dell’articolo 9;

-la Legge 13 luglio 1995, n. 295, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa (“Gazzetta ufficiale” n. 171 del 24.07.1995), ha modificato (con l’articolo 1) gli articoli 13 e 14 e inoltre ha stabilito che “gli stanziamenti iscritti in bilancio nell’anno 1994 in applicazione della presente legge non impegnati al termine dell’esercizio finanziario 1994, possono essere utilizzati nell’esercizio 1995”;

-la Legge 8 aprile 1998, n. 89, Proroga dell’efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri (“Gazzetta ufficiale” n. 84 del 10.04.1998), ha modificato (con l’articolo 3) l’articolo 14;

-il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (“Gazzetta ufficiale” n. 109 del 13.05.1998), ha modificato (con l’articolo 21) l’articolo 2;

-la Legge 21 marzo 2001, n. 73, Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (“Gazzetta ufficiale” n. 73 del 28.03.2001), ha disposto (con l’articolo 1) la modifica dell’articolo 14;

-il Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (“Gazzetta ufficiale” n. 229 del 02.10.2003 – supplemento ordinario n. 157), convertito con la Legge 24 novembre 2003, n. 326, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (“Gazzetta ufficiale” n. 274 del 25.11.2003 – supplemento ordinario n. 181), ha disposto (con l’articolo 12) l’abrogazione dell’articolo 3.

**Legge 9 gennaio 1991, n. 19,**  
**Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione**  
**Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe**  
-testo vigente-

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga

la seguente legge:

... (omissis) ...

Articolo 14.

1. In attesa dell’approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla Regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la Regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena. (\*)

2. In attesa dell’approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le

attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti. (\*)

3. I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa.

-----  
(\*) Aggiornamenti

La Legge 13 luglio 1995, n. 295, ha disposto che "le disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 1997".

La Legge 8 aprile 1998, n. 89, ha disposto che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 14 sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo è autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza slovena in Italia, di cui al comma 1 del presente articolo, e di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 del medesimo articolo 14". Tale legge ha disposto inoltre che "lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 del presente articolo, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione Italiana in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonché socioeconomico, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto".

La Legge 21 marzo 2001, n. 73, ha stabilito che "le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003".

... (omissis) ...

#### Articolo 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari a lire 112 miliardi annui, si provvede:

a) quanto a lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia";

b) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale".

2. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla Legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 115):

Presentato dall'on. ORSINI Gianfranco ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 21 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, III, VI, VII, IX e X.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1987 e il 3 marzo 1988.

Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede legislativa, il 18 maggio 1988.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il 19 maggio 1988 e approvato il 16 giugno 1988, in un testo unificato con atti numeri 431 (SCOVACRICCHI e ROMITA), 531 (COLONI), 1024 (ZANGHERI ed altri), 1692 (DE CARLI ed altri) e 1695 (PARIGI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1213):

Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 29 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 6a, 7a, 8a, 10a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 5a commissione il 1° febbraio 1989, 31 gennaio 1990, 14 febbraio 1990, 18 luglio 1990; 8, 14, 20, 21 novembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 22 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 115-431-531-1024-1692-1695/B):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede legislativa, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, III, VI, VII, VIII, IX, X e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 6 dicembre 1990 e approvato il 18 dicembre 1990.